

Comune di Rimini 2021_2024	Presa d'atto risposta via PEC del 23/06/2022 (rif. 186) di Rimini Holding	Verbale n. 31 del 05/07/22
----------------------------	---	----------------------------

Oggetto: Presa d'atto risposta via PEC del 23/06/2022 (rif. 186) di Rimini Holding

Il Collegio si è riunito per esaminare la risposta di Rimini Holding spa alla richiesta del Comune di Rimini sulle direttive per il Bilancio Consolidato 2021 (prot. N. 167152 del 17/05/2022).

Il Collegio ritiene indispensabile soffermarsi sui due punti della risposta di Rimini Holding.

- 1) Dati economici/patrimoniali delle società compresi nel consolidato di RH e dei relativi rapporti con il Comune di Rimini.

Desta stupore l'affermazione: *"RH non è a conoscenza dei rapporti tra le quattro società incluse nel bilancio consolidato 2021 di RH e le società/organismi (anche se non partecipati da RH) compresi nell'area di consolidamento 2021 del Comune di Rimini"*

Del resto, come noto, in presenza di sub-holding, l'Ente capogruppo (Comune di Rimini), nell'ambito della predisposizione del proprio consolidato deve fornire i propri indirizzi alle proprie sub-holding (Rimini Holding)¹. Il principio contabile 4/4 prevede, infatti, che Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Invero la risposta di RH ci appare in netto contrasto con quanto previsto dai punti 4.1. e 4.2 dello Statuto di RH o perlomeno denotano un'organizzazione inadeguata allo scopo che il Collegio ritiene essere perfettamente in linea con la natura di holding a socio unico del Comune di Rimini.

Il Comune procederà senza meno alla richiesta direttamente alle società/organismi rientranti nel perimetro di consolidamento ma deve poterlo fare mettendo a confronto le risposte di RH.

Tale confronto è dirimente per le scritture di consolidamento del Comune e, in ogni caso, il Comune non può non avere contezza di come i rapporti economici/patrimoniali tra le società/organismi rientranti nel perimetro di consolidamento siano confluiti o meno nel bilancio consolidato di RH.

- 2) Metodo di consolidamento applicabile secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società capogruppo.

Desta altrettanto stupore il diniego nonché le motivazioni del diniego. Il citato principio 4/4 prevede quanto segue:

*"Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, **l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.** Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.*

¹ Nel questionario della Corte dei conti sul consolidato vi è un apposito quesito in tal senso. A tal proposito si rammenta che Rimini Holding è sottoposta anche alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del TUSP.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione".

Il Collegio ritiene che l'utilizzo di un unico bilancio in IAS rispetto all'intero gruppo del Comune di Rimini non va nella direzione di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato del Comune di Rimini, né può essere evocata la non rilevanza del bilancio consolidato di Rimini Congressi.

Circa l'impossibilità tecnica di fornire un consolidato civilistico di Rimini Congressi si precisa che lo stesso principio 4/4 prevede a titolo di esempio - nell'ambito delle scritture di pre-consolidamento - proprio il caso di società che applica gli IAS: "

d) *Fair Value* e conseguenti scritture di rettifica

Si ipotizzi che la Società A adotti i principi IAS e proceda alla rivalutazione periodica di un fabbricato non strumentale. Il criterio di valutazione dei fabbricati richiesto nelle linee guida dell'ente capogruppo è il costo.

Si ipotizzino i seguenti dati:

- costo del cespite: euro 500.000.
- rivalutazione effettuata nell'esercizio in applicazione degli IAS: euro 70.000.
- rettifica della rivalutazione dell'esercizio per adeguamento linee guida dell'Ente capogruppo: riduzione di euro 70.000.

La Società A dovrà effettuare la seguente scrittura:

■ Scrittura valori *Fair Value*

Rivalutazione (CE)	a	Fabbricati (SP)	70.000
(si veda la voce D-22 C.E.)		(si veda la voce Att- III - 2.2 S.P.)	

che

"

il Collegio ritiene pertanto che sia fondamentale che sia quanto meno fornito al Comune un prospetto che evidenzi le principali poste di bilancio mettendo a confronto i valori civilistici e i valori IAS.

Al riguardo, coerentemente con quanto indicato nel principio 4/4, l'OIC 17 – a proposito di disposizioni civilistiche - prevede che: "35. L'uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d'esercizio delle singole imprese. Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l'omogeneità o armonizzazione si ottengono apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante riflessi nel suo bilancio d'esercizio, se essa

rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo".

Il Collegio, in definitiva, ritiene indispensabile, come avviene in altri Comuni con la medesima problematica, che sia almeno predisposto un prospetto con evidenzi le principali differenze lasciando al Comune la valutazione di intervenire in sede di scritture di consolidamento.

Il Collegio chiede che il presente verbale sia trasmesso a Rimini Holding e a Rimini Congressi.

Marco Castellani (presidente) Paolo Bianchi Silvia Romboli

documento firmato digitalmente